



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18001

Torino, 30 aprile 2018

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 29.4.2018 a Alba tra Albese e Neivese (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore SANDRI Marco (Neivese) è stato ammonito per linguaggio gravemente blasfemo;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore SANDRI Marco (Neivese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore SANDRI Marco (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 50.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino